

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 499)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, Artigianato, Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1964  
(V. Stampato n. 854)*

**d'iniziativa dei deputati MERENDA, DE MARZI, BARBI, LAFORGIA, TAMBRONI,  
SAMMARTINO, TITOMANLIO Vittoria e URSO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 marzo 1964*

**Norme per la durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del Comitato centrale dell'artigianato, previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché degli attuali organi di amministrazione e di controllo provinciali e centrali, previsti dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è prorogata sino alla data del 31 ottobre 1965.

#### Art. 2.

Gli adempimenti elettorali previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, devono avere inizio entro la data del 30 giugno 1965.

Entro la stessa data del 30 giugno 1965, deve essere provveduto, a cura delle Commissioni provinciali per l'artigianato, alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 850.